

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE**

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici comunali alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio Comunale, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi degli artt. 38 e 117 della Costituzione, del D. Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e s int. e mod., del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, della Legge n. 328 del 08/11/2000, della Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 integrata e modificata dalla legge regionale n. 23/2015.

1.2 Il presente regolamento include ed integra i principi contenuti nel regolamento sulle prestazioni sociali agevolate approvato dal Consiglio comunale in data 31/03/2016 con delibera n.1.

#### **ART. 2 – PRINCIPI GENERALI**

2.1 Gli interventi di sostegno economico sono volti a favorire il contenimento di disagi socio-economici, ed a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso anche eventuali percorsi personalizzati volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

2.2 I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione e attivazione del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio.

2.3 I contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi.

2.4 I contributi economici sono concessi in seguito all'accertamento dello stato di bisogno e del reddito del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché in seguito alla definizione di un eventuale progetto assistenziale individualizzato da parte del Servizio Sociale Comunale.

2.5 I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente, con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.

#### **ART. 3 - CAMPI DI INTERVENTO**

3.1 I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari sono finalizzati a interventi quali: a) protezione e tutela dei minori e della maternità; b) assistenza e tutela agli anziani, invalidi e disabili sia fisici che psichici; c) tutela del diritto al lavoro; d) tutela del diritto alla casa; e) tutela del diritto alla salute; f) reinserimento sociale di soggetti svantaggiati; g) diritto allo studio e alla qualificazione professionale; h) sostegno alla domiciliarità e prevenzione dell'istituzionalizzazione.

## Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

3.2 In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.

### **ART. 4 – DESTINATARI**

4.1 Sono destinatari dei contributi economici comunali le persone fisiche ed i nuclei familiari, che si trovano nelle seguenti condizioni cumulative:

– residenti a Cisano Bergamasco (con riferimento al soggetto che presenta l'istanza); – in stato di bisogno accertato dal servizio sociale;

– con un indicatore ISEE ordinario uguale o inferiore a 4.500,00 euro secondo i criteri ed i parametri definiti nel regolamento sulle prestazioni sociali agevolate approvato con delibera di consiglio n.1 del 31/03/2016;

– che abbiano condiviso e sottoscritto con il servizio sociale un progetto assistenziale individualizzato.

4.2 Possono essere attivati interventi in deroga alle condizioni sopra determinate, in casi eccezionali rilevati e motivati dalla relazione sociale dell'Assistente Sociale comunale.

### **ART. 5 – STATO DI BISOGNO**

5.1 Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

5.2 E' definito stato di bisogno, ai sensi della L.R. n. 01 del 7/01/1986, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;

b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

### **ART. 6 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO**

6.1 L'accertamento dello stato di bisogno si realizza mediante il Servizio Sociale, anche attraverso l'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate, qualora il cittadino sia in carico ad altri Enti o Servizi Specialistici.

6.2 L'accertamento dello stato di bisogno deve prevedere l'analisi partecipata ed il coinvolgimento dell'utente, con particolare attenzione alla possibilità di attivare risorse personali e familiari.

## Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

6.3 In prima istanza verrà considerata la situazione economica del cittadino e successivamente, ma in modo integrato i seguenti fattori:

-condizioni psico-fisica del richiedente;

presenza nel nucleo familiare disoccupati, anziani malati o minori in condizioni di pregiudizio;

valutazione della capacità del richiedente a produrre reddito e disponibilità di mezzi per la sua produzione;

-esistenza o meno di persone obbligate agli alimenti (art.433 codice civile). In questa occasione verrà valutata la possibilità oggettiva da parte die parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

6.4 Nella valutazione complessiva dello stato di bisogno, il Servizio Sociale valuta anche la sussistenza di eventuali redditi non assoggettabili ai fini IRPEF e, pertanto, non rientranti nella definizione del reddito di cui al successivo art. 7

6.5 La correttezza metodologica e il rispetto della privacy sono principi fondamentali per l'accertamento dello stato di bisogno.

### **ART. 7 - DEFINIZIONE DEL REDDITO**

7.1 Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento, sono applicate le norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dal D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, dal D. Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione e dal DPCM 159/2013.

7.2 La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di I.S.E.E. sopra richiamate.

7.3 La soglia ISEE di accesso agli interventi economici è uguale o inferiore a 4.500,00 euro secondo i criteri ed i parametri definiti nel regolamento sulle prestazioni sociali agevolate approvato con delibera di consiglio n.39 del 24/11/2016 ed è aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

7.4 La soglia d'accesso I.S.E.E. non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è, comunque, sempre subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, relativamente alla residenza, all'accertamento dello stato di bisogno e alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un eventuale progetto assistenziale individualizzato e finalizzato, di cui al successivo art. 9.

7.5 La soglia d'accesso I.S.E.E. è derogabile, nel caso in cui l'attestazione I.S.E.E. non sia rappresentativa della situazione economica attuale per cause non imputabili al richiedente.

7.6 Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l'eventuale variazione della situazione economica ai fini della ridefinizione dell'intervento e dell'aggiornamento del progetto.

## Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

7.7 Ai fini della valutazione della situazione socio-economica del richiedente, il servizio sociale si avvale di accertamenti richiesti ad altri uffici comunali (polizia locale, anagrafe, tributi ecc.) o ad altri Enti.

7.8 Al fine di una valutazione socio-economica globale, il Servizio Sociale, per le prestazioni economiche di cui al comma 1, nella valutazione complessiva della situazione reddituale, oltre all'ISEE, considererà anche le somme relative a benefici economici derivanti da condizioni riconosciute di invalidità (civile, per causa lavoro, ecc...), nonché di altri aiuti o benefici economici erogati a seguito di disposizione legislative nazionali e regionali o da altri Enti, percepiti dal soggetto richiedente o dal suo nucleo familiare, anche se le stesse non costituiscono reddito ai fini IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale, attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

### **ART. 8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

8.1 Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, aggiornato con le disposizioni in materia di I.S.E.E., e particolarmente con il DPCM n. 242 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 9 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE**

9.1 L'intervento sociale mediante contributo economico può necessitare della definizione congiunta, tra il Servizio Sociale e l'interessato, di un progetto assistenziale individualizzato, ovvero di un percorso d'aiuto personalizzato, volto a superare la situazione di bisogno e a stimolare nel richiedente la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi.

9.2 In seguito all'accertamento dello stato di bisogno e della situazione reddituale, effettuati dall'assistente sociale responsabile del caso, quest'ultimo può redigere un progetto assistenziale individualizzato, che deve definire: - gli obiettivi assistenziali; - i tempi di realizzazione; - le risorse impiegate; - le modalità di erogazione; - le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento; secondo gli schemi che saranno adottati dall'ufficio servizi sociali.

9.3 La definizione del progetto assistenziale individualizzato può prevedere il concorso anche di terzi soggetti, enti od operatori di servizi specialistici che hanno in carico la situazione.

9.4 Il progetto assistenziale individualizzato, si configura quale contratto sociale e deve essere sottoscritto in segno di accettazione tra le parti.

9.5 Anche laddove non sia attivabile uno specifico progetto, è necessario individuare il fattore di rischio rispetto al quale si interviene e l'obiettivo che si intende perseguire, seppur in termini di "riduzione del danno" o "controllo sociale", oltre a definire le condizioni di attivazione personale richieste all'utente, sottoscritte e successivamente monitorate.

## Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

### **ART. 10 - ISTRUZIONE DELLA PRATICA ED ISTRUTTORIA**

10.1 La richiesta di intervento economico comunale deve essere presentata, presso l'Ufficio servizi sociali Comunali, dall'interessato o da un familiare oppure dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno con nomina del Tribunale Ordinario/Minorenni, mediante apposita documentazione indicata dall'assistente sociale, secondo lo schema allegato (Allegato A).

10.2 L'istruttoria è svolta dall'assistente sociale competente per area d'intervento e conclusa entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

10.3 L'esito dell'istruttoria, sarà comunicato all'interessato nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo Legge 241/1990 e succ.mod.ed int. ,

10.4 Le istanze accolte sono inserite in apposito disposto di determinazione per l'assunzione e liquidazione della spesa.

### **ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

11.1 Qualora il tenore di vita effettivo emergente dagli accertamenti previsti sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, l'intervento di aiuto economico non è attivato, a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.

11.2 Qualora il reddito presentato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall'interessato (per canone di locazione, mutui, prestiti, spese fisse per la gestione familiare...) l'intervento di sostegno economico non è attivato in mancanza di adeguata giustificazione, anche documentata, da parte dell'interessato, fatta salva l'eventuale segnalazione alle competenti autorità.

11.3 L'intervento economico non è attivato, qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all'intervento economico, proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio.

11.4 La non adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal servizio sociale è causa di esclusione dall'accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

### **ART. 12 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

12.1 Le modalità di erogazione del contributo sono determinate sulla base delle proposte formulate dall'assistente sociale ed eventualmente condivise con l'utente all'interno del progetto assistenziale individualizzato, e possono prevedere quietanze a soggetti terzi a fronte di morosità o debiti contratti dall'interessato, nonché erogazioni dilazionate nel tempo anziché in un'unica soluzione.

12.2 La sussistenza, in capo all'interessato, di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente, che la concessione di contributo economico intenda sanare, comporta l'erogazione dell'intervento

## Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

economico con quietanza all'ufficio competente, mediante l'indicazione dello specifico accertamento della voce di entrata di riferimento.

### **ART. 13- INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo può essere sospesa od interrotta quando il Responsabile del Settore accerta, tramite la relazione dell'Assistente Sociale, che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso del processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi In ossequio a quanto previsto dall'art.12 della Legge 241/90,

- prestazioni sanitarie;
- situazioni relative alla formazione e alle attività di studio;
- ogni altra situazione/condizione di criticità nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale.

### **Art. 14 – MODULISTICA**

la domanda di richiesta di contributo ed il progetto dell'intervento a cui è destinato dovranno essere riportati su apposita modulistica predisposta dai servizi sociali comunali.

### **ART. 15- UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza per l'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento di funzioni che competono al Comune.

2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni e a soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione.

3. Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica il diritto alla riservatezza e all'identità personale, in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano. Disciplina il trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dall'Amministrazione Comunale in attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del DLgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. Assicura che tale gestione e trattamento siano attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Costituzione, lo Statuto Comunale e siano coerenti con il dettato del Regolamento sull'accesso.

4. Il procedimento amministrativo idoneo all'erogazione del contributo economico dovrà garantire il rispetto del comma 4 art.26 del D.Lgs 33/2013 attraverso l'uso di un codice identificativo del beneficiario.

### **ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'**

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con delibera di consiglio n.5 del 26/01/1991

## Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto a partire dal

\_\_\_\_\_

### **ART. 17 – NORMA FINALE**

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti applicativi da parte dell'utente, comporta la decadenza dal contributo, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, con applicazione di rivalutazione e interessi.

Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CISANO BERGAAMSCO**

**Provincia di Bergamo**

**Ufficio Servizi Sociali**

FAC SIMILE MODELLO PER ISTANZA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(nome) (cognome)

Nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in Via  
\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ -

Nucleo familiare composto da:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'ELARGIZIONE DI UN CONTRIBUTO ..... PER LE SEGUENTI  
MOTIVAZIONI:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tale scopo allega la seguente documentazione relativa a tutto il nucleo familiare:

Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

\_ Copia documenti utili a giustificare la richiesta

(elencare:) \_\_\_\_\_

\_ Ultimo estratto C/C relativo a tutti i componenti del nucleo familiare

\_ Ultima busta paga relativo a tutti i componenti del nucleo familiare

\_ Documenti inerenti la condizione occupazionale/o non occupazionale del nucleo familiare

\_ Invalidità/inabilità

\_ Carta d'identità

\_ Permesso di soggiorno in corso di validità

\_ documentazione relativa a redditi non soggetti a Irpef non ricompresi nel calcolo I.S.E.E.

\_ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del D.P.R. 445/2000);

In considerazione della presente richiesta autorizzo il Comune:

1. ad attivare tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione impegnandomi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nel tempo relativamente alla situazione esposta.

2. al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la richiesta in questione.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto affermato sopra corrisponde a verità.

Firma

\_\_\_\_\_

ALLEGATO ALL'ISTANZA

ESPRESSIONE FORMALE DEL CONSENSO INFORMATO  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



**COMUNE DI CISANO BERGAMASCO**  
Provincia di Bergamo

**Espressione del consenso al trattamento dei dati personali**

*A norma del Regolamento UE 679/2016 e*

*del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018*

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali.

La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

Questa amministrazione ha nominato **Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali**, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

Luigi Mangili Via San Vincenzo de' Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)

Indirizzo mail/PEC: [dpo-cloudassistance@pec.it](mailto:dpo-cloudassistance@pec.it) Telefono: 331 430 6559

I dati sono trattati in **modalità cartacea**, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o **informatica**, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.

La **raccolta** di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale **obbligatoria**, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti **non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi**, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini,

# Allegato alla delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_

senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

## **Espressione del consenso al trattamento dei dati personali**

Il/la sottoscritto/a ..... nato a .....  
il ...../...../.....

dopo aver letto la su estesa informativa:

dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità

nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

Data ...../...../.....

**Firma (leggibile)**

.....